

REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI
LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 3 - Disciplina di riferimento
- Art. 4 - Tutela delle strade e del suolo pubblico
- Art. 5 - Norme procedurali
- Art. 6 - Attraversamenti stradali
- Art. 7 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione
- Art. 8 - Depositi cauzionali
- Art. 9 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere
- Art. 10 - Prescrizioni e deroghe
- Art. 11 - Responsabilità e obblighi

TITOLO II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 12 - Disfacimento delle pavimentazioni
- Art. 13 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finiture superficiali
- Art. 14 - Certificazione dei materiali
- Art. 15 - Reinterri dopo la posa dei servizi
- Art. 16 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni
- Art. 17 - Ripristino definitivo della pavimentazione
- Art. 18 - Ripristino dei marciapiedi
- Art. 19 - Ripristino definitivo delle strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso
- Art. 20 - Ripristino della pavimentazione in materiale lapideo o autobloccanti
- Art. 21 - Prescrizioni particolari
- Art. 22 - Manufatti di servizio
- Art. 23 - Disposizioni generali per ripristini su aree a verde
- Art. 24 - Norme tecniche per il ripristino su aree a verde
- Art. 25 - Valutazione dei danni al patrimonio arboreo

TITOLO III - COLLAUDO DEI MATERIALI

- Art. 26 - Verifiche e prove di collaudo

TITOLO IV - GARANZIE E CAUZIONI

- Art. 27 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

TITOLO V - SANZIONI

- Art. 28 - Violazioni regolamentari

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 29 - Abrogazioni di norme
- Art. 30 - Leggi ed atti regolamentari
- Art. 31 - Rinvio dinamico
- Art. 32 - Pubblicità del regolamento
- Art. 33 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sottoservizi e impianti.
2. Chiunque voglia eseguire interventi, di cui al comma precedente, sul suolo pubblico deve ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. Il rilascio dell'Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico e dell'Autorizzazione ad occupare suolo pubblico, così come la loro proroga, rinnovo, diniego, revoca e annullamento spettano rispettivamente al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio e al Responsabile del Settore Finanziario, mediante unico atto.
2. I Responsabili del procedimento curano l'istruttoria e richiedono l'eventuale documentazione integrativa necessaria per il proseguimento della stessa.

Art. 3 - Disciplina di riferimento

1. Il concessionario dovrà essere in regola con l'osservazione delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
2. Il concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di urbanistica.
3. Chiunque esegua lavori sulle strade e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme contenute nel Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 s.m.i., nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 s.m.i. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, linee telefoniche, ecc.

Art. 4 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

1. In caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio previo versamento, da parte del Concessionario, di congrua cauzione, che verrà restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici saranno ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali o agli agenti di polizia.

Art. 5 - Norme procedurali

1. Il Concessionario che intende effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà chiedere l'Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico nonché l'Autorizzazione ad occupare suolo pubblico, presentando domanda congiunta scritta Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio, e al Settore Finanziario.
2. La domanda in competente carta da bollo dovrà essere presentata, almeno 30 giorni prima e dovrà contenere, per ogni singola via:
 - generalità complete del richiedente;
 - generalità dell'impresa che realizzerà l'intervento;
 - il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
 - la data proposta di inizio dei lavori;
 - la durata prevista dei lavori;
 - la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi);
 - l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare;
 - altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;

- la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario;
Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

3. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.
4. Se ritenuto necessario a richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
5. Prima del rilascio dell'Autorizzazione congiunta l'Ufficio Tributi procede alla predisposizione dell'Istruttoria, di cui al comma 2 dell'art. 4 del vigente "Regolamento Occupazione Suolo Pubblico", con la quale determina il Canone relativo e all'invio della stessa e del relativo bollettino postale di pagamento all'Ufficio Tecnico Comunale.
6. In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, la domanda dovrà essere effettuata tempestivamente al settore competente a mezzo telegramma o fax e comunque almeno 1 ora prima dell'intervento. Il Concessionario dovrà assumersi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone e cose. Solo in casi eccezionali per evitare interruzione di pubblico servizi è ammessa la comunicazione eseguita entro 2 ore dall'intervento. Il richiedente, in detti casi, è tenuto in ogni modo a produrre le regolari domande corredate dalla documentazione di cui al punto 2 del presente articolo entro 10 giorni dall'inizio dei lavori.
7. Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il richiedente dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
8. L'Ufficio Tecnico Comunale rilascia l'Autorizzazione congiunta, con l'indicazione della data definitiva dei lavori che dovranno essere effettuati, dopo aver verificato il regolare versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale e del Canone occupazione suolo pubblico effettuato con bollettino postale.

Art. 6 - Attraversamenti stradali

1. E' facoltà del Concedente richiedere per gli attraversamenti stradali di ambiti sottoposti all'esecuzione di asfaltatura generale, negli ultimi tre anni, l'utilizzo di macchina spingitubo, al fine di non compromettere la complanarità della sede viaria.

Art. 7 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione

1. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale, o di marciapiedi, appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno tre anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione.
2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica od urgenza.

Art. 8 - Depositi cauzionali

1. A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare depositi cauzionali così determinati:
 - pavimentazioni in conglomerato bituminoso:
 - € 250,00 per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
 - € 450,00 per scavi di lunghezza da 4 a 6 ml.
 - € 675,00 per scavi di lunghezza da 7 a 9 ml.
 - € 75,00 al ml. per scavi oltre i 10 ml.
 - pavimentazioni in materiale lapideo o in autobloccanti:
 - € 500,00 per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
 - € 900,00 per scavi di lunghezza da 4 a 6 ml.
 - € 1.380,00 per scavi di lunghezza da 7 a 9 ml.
 - € 150,00 al ml. per scavi oltre i 10 ml.
 - area a verde:
 - € 150,00 per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
 - € 240,00 per scavi di lunghezza da 4 a 6 ml.
 - € 360,00 per scavi di lunghezza da 7 a 9 ml.
 - € 40,00 al ml. per scavi oltre i 10 ml.
2. Le tariffe di cui al precedente comma saranno aggiornate con cadenza triennale, a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo delle costruzioni con determina del Responsabile di Settore.
3. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fidejussoria bancaria annuale o determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente il versamento, entro trenta

giorni dalla ricezione della richiesta di escussione dell'Amministrazione Comunale, della somma a deposito cauzionale. L'importo garantito dalla polizza fidejussoria sarà determinato dal Responsabile del Servizio in relazione all'importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

4. La restituzione del deposito cauzionale avverrà entro e non oltre tre mesi dalla data di collaudo, se con esito positivo. Nel caso di collaudo negativo l'Amministrazione Comunale incamererà l'intero deposito cauzionale come meglio specificato nei successivi articoli

Art. 9 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere

1. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all'art. 5 comma 1 e 2.
Successivamente, prima dell'inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 15 giorni, dovrà esserne fatta esplicita richiesta.
2. Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
3. Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
4. In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: lavori eseguiti per conto di, accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.
5. I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 10 - Prescrizioni e deroghe

1. I lavori dovranno essere iniziati il giorno indicato nell'autorizzazione, di cui all'art. 5 - comma 1 e 2, e i luoghi dovranno essere ripristinati completamente entro dodici mesi dalla data di inizio lavori. Il termine di dodici mesi è da intendersi relativo al ripristino del tappeto di usura e all'eventuale segnaletica orizzontale e verticale. Le tempistiche per completare i ripristini intermedi sono specificate negli articoli successivi.
2. Qualora i lavori non possano essere iniziati il giorno previsto per impossibilità sopravvenuta o non fossero ultimati completamente entro i dodici mesi, il Concessionario dovrà richiedere una proroga all'Ufficio Tecnico, indicando il nuovo termine di inizio o ultimazione. Detta proroga potrà essere concessa con annotazione in calce all'autorizzazione già rilasciata.
3. Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo...) prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte.
Detta colmatatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.
4. Se ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione Comunale per viabilità, (fiere, mercati, esposizioni, punti nodali del traffico), l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e giorni festivi, o in casi particolari di notte.
5. Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale
6. Dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.
7. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, degli impianti di pubblica illuminazione, acquedotto o altre reti tecnologiche di pubblico

servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

8. Il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come disposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.
9. In particolare e previo accordi diretti, il Concedente e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario.
10. In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 11 - Responsabilità e obblighi

1. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi
2. Il Concessionario è responsabile delle opere secondo quanto disposto dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
3. Il Concessionario è inoltre responsabile ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e 494/96 e s.m.i.
4. Per una durata di un anno, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.
5. Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.
6. Il Concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di ogni degrado che si verifichi sull'area di intervento a causa dei lavori eseguiti. Tale responsabilità viene mantenuta anche a seguito di dichiarazione di Regolare Esecuzione.

7. A lavori ultimati per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

TITOLO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12 - Disfacimento delle pavimentazioni

La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo. Nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
- b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
- c) Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno cm 100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 tonnellate.
- d) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
- e) Lo scavo su banchine rialzate alberate dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a 3 m dalle piante esistenti (filo tronco) e 10 m dagli arbusti; in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante (scavo a mano).
- f) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
- g) Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate, salvo diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa inerente i residui derivanti da scavi.

Tale onere sarà a carico del Concessionario.

I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, etc.) saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.

Art. 13 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

Dovranno essere impiegati i seguenti materiali:

- materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o:

- a) Sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio.
Classificazione CNR - UNI 10006 = A3
- b) Ghiaione in natura <Tout - Venant > 0-100
Classificazione CNR - UNI 10006 = Al-a
- c) Misto granulare frantumato stabilizzato 0-40
Classificazione CNR- UNI 10006 = Al-a
- d) Misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento
Classificazione CRN-UNI 10006 = Al-a
- e) Conglomerato bituminoso per strato di binder 0/20
- f) Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12

Art. 14 - Certificazioni dei materiali

1. Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.)
2. Se poi l'Amministrazione Comunale, nel corso dei lavori, ravvisasse l'opportunità di controllare la corrispondenza fra i materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

Art. 15 - Reinterri dopo la posa dei servizi

1. I reinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:
 - a) Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la

superficie risulti piana. Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.

b) Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato.

L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e addittivanti secondo le indicazioni fornite dei responsabili tecnici del Settore Strade, ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia.

Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il rifluimento della sabbia di ricoprimento.

Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc.

c) Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto.

Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate.

d) Il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili).

e) L'Amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o su pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno cm. 40, sia eseguito con eventuale materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 Kg/mc.

f) Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 16 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

1. Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore all'incirca di cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da

evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.

2. Nel caso di pavimentazione di porfido–ciottolo–pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard.
3. La sistemazione provvisoria della pavimentazione dovrà avvenire entro venti giorni dalla rottura (inteso come limite massimo di accettabilità)
4. Nel caso di pavimentazioni bitumate, il tappetino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di sei mesi dalla sistemazione provvisoria, ai sensi dell'art. 17.
5. L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come descritto nelle schede, a completa cura e spesa del Concessionario.
6. Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima sia civilmente che penalmente per tutto il periodo previsto all'art. 11 - comma 2.
7. Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.

Art. 17 - Ripristino definitivo della pavimentazione

1. A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo sei mesi dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.
2. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua, per un metro oltre al margine dello stesso, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
3. I lavori di pavimentazione, regolamentati dai successivi articoli, dovranno essere completati entro sei mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio di cui all'art. 16. A conferma dell'ultimazione definitiva dovrà essere inviata lettera all'Ufficio Tecnico Comunale di fine lavori, per la conseguente verifica.

4. Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Art. 18 - Ripristino di marciapiedi

5. Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m. 2 per i marciapiedi e a m. 2.50 per le piste ciclabili.
6. Per i marciapiedi in conglomerato bitumoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 3-25 con interposta rete elettrosaldata ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bitumoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede.
7. Per i marciapiedi con pavimentazione in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.
8. Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.
9. Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare le cordone su una fondazione in calcestruzzo.
10. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiede diversi interventi sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.

Art. 19 - Ripristino definitivo delle strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso

1. Per le pavimentazioni stradali in conglomerato bitumoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 3 di conglomerato bitumoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm.
2. Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:

- a) Il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente.
 - b) In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale.
 - c) Per sezioni stradali comprese tra i 4 e i 7 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale
3. Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartire dall'Ufficio Tecnico Comunale al momento del rilascio del parere per l'autorizzazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) Un tappeto di usura in conglomerato bitumoso 0/6 - 0/8, steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2,5, previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto.
 - b) Particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm 1. Non dovranno esserci bombature, avvallamenti, slabbrature, non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni d'acqua.
 - c) Qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m 5 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti agli Enti.
 - d) Sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di m 5 per parte rispetto allo scavo originario onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.
4. La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.
5. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi sarà esclusiva incombenza del Concessionario provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

Art. 20 - Ripristino delle pavimentazioni in materiale lapideo o autobloccanti

1. La pavimentazione in materiale lapideo o in autobloccanti dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa a

mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. La pavimentazione dovrà essere posata secondo il disegno esistente.

2. È prescritto un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo di cm 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di 15 cm con interposta rete elettrosaldata.
3. Le larghezze del ripristino si dovranno osservare le norme stabilite dal precedente art. 19 - commi 2 e 3.
4. Successivamente una volta costipati gli elementi lapidei o autobloccanti dovranno essere sigillati con leganti a base di sabbia o cementati secondo le disposizioni impartite dall'autorizzazione.
5. Anche nel caso di ripristini in materiale lapideo o in autobloccanti eseguiti immediatamente dopo il ripristino dello scavo, il Concessionario dovrà inviare comunicazione di fine lavori dell'Ufficio Tecnico Comunale, pur restando lo svincolo della cauzione subordinato alla verifica dell'assestamento, 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 21 - Prescrizioni particolari

1. Ogniquale volta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomesse in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.
2. Durante i lavori si deve presentare particolare cura ai "dossi rallentatori di velocità". Nel caso di concomitanza con gli scavi, gli stessi dovranno essere riposizionati a regola d'arte tramite apposita bulloneria e collante.
3. Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori.
4. Durante l'esecuzione dei lavori è vietato depositare materiali di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata ed ostacolare od interrompere il traffico rotabile.

Art. 22 - Manufatti di servizio

1. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.
In particolare:

a) Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m 1.20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D anche se insistenti sul marciapiede.

Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione.

Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici.

b) Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino.

Art. 23 - Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.
2. Resta a carico della Concedente l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
4. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
6. Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.

7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concedente dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
8. Di norma, e' vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 24 - Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sotto indicate prescrizioni:
 - a) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6;
 - b) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro.
 - c) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, e' opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
 - d) Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di mt. 2x2, per essenze di grande sviluppo, e mt. 1,5x1,5, per quelle di medio o limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative. Nella realizzazione di tali lavori dovranno essere tenuti particolarmente presenti i punti a) e b).
 - e) Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio parchi e giardini.
 - f) La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso

di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.

g) Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.

h) Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).

i) Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.

j) Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

Art. 25 - Valutazione dei danni al patrimonio arboreo

1. Il calcolo dei danni al patrimonio arboreo sarà valutato secondo la metodologia ed i parametri espressi di seguito.

TABELLE VALUTAZIONE PIANTE ORNAMENTALI

Metodo di calcolo

Il valore dell'albero e' ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

A) INDICE SECONDO LA SPECIE E VARIETA'

Questo indice e' basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi riscontrati al momento del danno. Il valore da prendere in considerazione e' 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a 1 mt. da terra di cm 10 - 12 (per le latifoglie) e altezza di 150 - 175 (per conifere).

B) INDICE SECONDO IL VALORE ESTETICO E LE CONDIZIONI SANITARIE

Il valore e' condizionato da un coefficiente variabile da 0,2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

- 10 - pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare
- 9 - pianta sana, vigorosa in gruppi da 3 a 5 esemplari
- 8 - pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare
- 7 - pianta sana, media vigoria, solitaria
- 6 - pianta sana media vigoria in gruppo da 3 a 5
- 5 - pianta sana media vigoria in gruppo superiore a 5 o in filare
- 3 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria
- 2 - pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare
- 0,5 - pianta senza vigore, ammalata
- 0,2 - pianta senza valore

C) INDICE SECONDO LA DISLOCAZIONE DELLA PIANTA

Il valore della pianta e' in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. Il pieno centro dell'albero ha un valore molto maggiore che in periferia o in un parco esterno, il costo di impianto e le successive cure manutentive sono molto maggiori che per zone esterne:

- 20 - nel parco della Casa di Riposo
- 10 - nel perimetro del centro abitato
- 6 - fuori dal centro abitato

D) DIMENSIONI

La dimensione dell'albero e' data dalla circonferenza del tronco ad 1 mt. dal suolo. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero:

Circonferenza indice in cm		Circonferenza indice in cm		Circonferenza indice in cm		Circonferenza indice in cm	
30	1	110	10	190	19	360	28
40	1.5	120	11	200	20	390	29
50	2	130	13	220	21	420	31
60	3	140	14	240	22	450	33
70	4	150	15	260	23	500	35
80	5	160	16	280	24	550	38
90	7	170	17	300	25	600	40
100	9	180	18	330	26	700	45

$$\text{VALORE PIANTA} = a \times b \times c \times d$$

Valutazione dei danni causati alle piante

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) FERITE AL TRONCO O SCORTECCIAMENTO DELLO STESSO

In tali casi il danno e' proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza del tronco:

Lesione in % circonferenza tronco		Lesione in % circonferenza tronco
fino a 10		10
da 10 a 20		20
da 20 a 25		25
da 25 a 30		35
da 30 a 35		50
da 35 a 40		60
da 40 a 45		80
da 45 a 50		90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni cm di altezza della ferita. In detta valutazione è tenuto conto che la distribuzione dei tessuti corticali, se estesa, compromette in tempi più o meno brevi la vita stessa della pianta anche per l'insorgere di infezioni funginee.

B) DANNI ALLA CHIOMA DELL'ALBERO

Per determinare il danno arrecato alla chioma di un albero, tener conto del suo volume prima del danneggiamento e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto a). Tenere conto anche del costo degli interventi resi necessari per riequilibrare la chioma o per ridurre il danno (riformazione tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale dell'Amministrazione.

C) DANNI ARRECATI ALL'APPARATO RADICALE CON SCAVI

Il danno è proporzionale alla vicinanza e dimensioni dello scavo, al taglio di radici, alle necessità di intervento di alleggerimento chioma per evitare cadute, con riferimento percentuale al valore della pianta.

TITOLO III

COLLAUDO DEI MATERIALI

Art. 26 - Verifiche e prove di collaudo

1. Il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gammadensimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali).
2. Il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. 30 cm, determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, esclusi gli strati di conglomerato bitumoso, dovrà rispettare i seguenti valori:

per strati < 50 cm	M d > 400 Kg/cmq
per strati > 50 cm e < 80 cm	M d > 700 Kg/cmq
per strati > 80 cm	M d > 800 Kg/cmq
3. Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weight Deflectometer dovrà rispettare i seguenti valori:

per gli strati di materiale sciolto <3mm
per gli strati finali <2mm
4. A suo insindacabile giudizio il Comune di riserva di fare effettuare a cura e spese del Concessionario tutte le prove necessarie alle verifiche di cui sopra.

TITOLO IV

GARANZIE E CAUZIONI

Art. 27 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

1. Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione Il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell'Ufficio Tecnico del Comune o degli agenti di Polizia Municipale, al ripristino della pavimentazione.
2. I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
3. Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario.
4. La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi all'Ufficio Tecnico Comunale.
5. I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
6. La cauzione prestata sarà svincolata dall'Ufficio Tecnico dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. Dalla data di svicolo della cauzione decorre il termine di un anno, in cui il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
7. Qualora i lavori non risultino eseguiti a perfetta regola d'arte, o non vengano ultimati entro il termine prescritto al precedente comma 1, l'intero deposito cauzionale versato dal Concessionario, verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, che provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori per un corretto ripristino del suolo pubblico, comprendendo tali lavori nel programma annuale di asfaltatura stradale

TITOLO V

SANZIONI

Art. 28 - Violazioni regolamentari

1. Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
2. Trascorso tale termine, il personale di vigilanza provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso il Tesoriere Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori.
3. In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fideiussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Abrogazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell' 11/05/2000, nonché tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

Art. 30 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) I regolamenti adottati dall'Ente;
 - b) Le leggi e i regolamenti regionali;
 - c) Le leggi e i regolamenti statali.

Art. 31 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 32 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.